

Scheda Tecnica Sicurezza sul Posto di Lavoro

L'adeguamento al recente D.Lgs 81/2008, testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede la predisposizione di un documento principale, il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), di valutazioni tecniche specifiche (relazioni) dei rischi censiti nel DVR, di corsi di formazione.

Nello specifico, parlando di una Farmacia, le attività da svolgere sono:

- Il datore di lavoro deve designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi "R.S.P.P.". (che può essere egli stesso o un consulente esterno) ai sensi dell'art. 17 del d.lgs 81/08;
- Eseguire una valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 e 29 del d.lgs 81/08;
- Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo ai sensi dell'art. 18 del d.lgs 81/08;
- Designare e formare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di primo soccorso ai sensi dell'art. 18 del d.lgs 81/08;
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente ai sensi dell'art. 18 del d.lgs 81/08;
- Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico ai sensi dell'art. 18 del d.lgs 81/08;
- Informazione, formazione e addestramento degli operatori di cui agli articoli ai sensi dell'art. 18, 36 e 37 del d.lgs 81/08; numero ore totali pari a 8 per singolo lavoratore;
- Valutazione del rischio chimico ai sensi dell'art. 223 e seguenti del d.lgs 81/08;
- Valutazione dello stress lavoro correlato ai sensi dell'art. 28 del d.lgs 81/08;
- Valutazione del rischio incendio ai sensi del d.m. 10/03/98;
- Redazione del piano di emergenza ed evacuazione ai sensi del d.m. 10/03/98 (solo se num. dipendenti pari o superiore a 10);

La formazione

Formazione per i lavoratori

(si deve fare riferimento all'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e all'articolo 37 del D.Lgs 81/2008)

Il corso è di 8 ore così distribuite:

- Modulo 1: formazione generale per i lavoratori della durata di 4 ore (si può fare anche on-line tramite piattaforma FAD)

- Modulo 2: formazione specifica dei lavoratori della durata di 4 ore (da sostenere obbligatoriamente in aula). Aggiornamento

L'aggiornamento deve essere fatto ogni 5 anni e prevede 6 ore di corso da sostenere o in aula o on-line tramite FAD.

Sanzioni

Per il Datore di lavoro arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 € a 5.200 €. Per legge, di norma, si applica una sanzione pari ad 1/4 del massimale di riferimento.

Formazione per il Datore di lavoro

Il corso è di 16 ore da frequentare obbligatoriamente in aula.

NB: questo corso prevede che, per ricevere l'attestato, il discente compili "in aula" un test di verifica in presenza del docente.

Aggiornamento

L'aggiornamento deve essere fatto ogni 5 anni e prevede 6 ore di corso da sostenere o in aula o on-line tramite FAD.

Sanzioni

Per il Datore di lavoro arresto da 3 a 6 mesi (art. 34), o ammenda da 2.500 € a 6.400 €. Per legge, di norma, si applica una sanzione pari ad 1/4 del massimale di riferimento.

Formazione antincendio

In base alla classificazione del rischio di incendio, così come disciplinato dal Decreto Min. 10/03/98, il numero di ore della formazione varia come riportato in tabella:

- Rischio basso: 4 ore in aula o tramite FAD;
- Rischio medio: 8 ore in aula;
- Rischio alto: 12 ore in aula con esame dei vigili del fuoco;

NB: il Datore di lavoro non può assumersi questo incarico qualora il numero di lavoratori in Farmacia sia superiore a 5. In questo caso dovrà delegare uno dei lavoratori (anche un socio è considerato un lavoratore).

Aggiornamento

L'aggiornamento deve essere fatto ogni 3 anni:

- Rischio basso: 2 ore in aula o tramite FAD;
- Rischio medio: 4 ore in aula;

NB: Tutte le Farmacie sono tipicamente a rischio basso; si ricade in un rischio medio qualora la propria attività sia soggetta al certificato di prevenzione incendi (CPI).

Si è soggetti al suddetto certificato qualora si abbiano 400 mq di superficie totale o una centrale termica superiore alle 100.000 Kcal.

Sanzioni

Per il Datore di lavoro arresto da 2 a 4 mesi (art. 46), o ammenda da 1.200€ a 5.200 €. Per legge, di norma, si applica una sanzione pari ad $\frac{1}{4}$ del massimale di riferimento.

Formazione 1° soccorso

Il corso è di 12 ore da sostenere in aula.

NB: il Datore di lavoro non può assumersi questo incarico qualora il numero di lavoratori in Farmacia sia superiore a 5.

Aggiornamento

L'aggiornamento si deve fare ogni 3 anni e prevede 4 ore di formazione in aula. In questo caso dovrà delegare uno dei lavoratori (anche un socio è considerato un lavoratore).

Sanzioni

Per il Datore di lavoro arresto da 2 a 4 mesi (art. 45) o ammenda da 750€ a 4.000 €. Per legge, di norma, si applica una sanzione pari ad $\frac{1}{4}$ del massimale di riferimento.

Formazione per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

Considerando le ultime modifiche al T.U. sulla sicurezza D.Lgs 81/08 e l'inasprimento delle sanzioni previste per tutti gli adempimenti, risulta indispensabile la nomina di un R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) in quanto la mancata consultazione dello stesso nella elaborazione del D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) è sanzionata con ammenda da 2.192,00 a 4384,00 euro ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 81/08.

Inoltre, dovendo obbligatoriamente segnalare la "nomina" o la "non nomina" del R.L.S. all'interno della propria attività, si ricade anche nella sanzione prevista all'art. 37 e 47 per mancata formazione della figura sopra citata con un'ammenda prevista da 1.315,00 a 5.699,20 euro.

In base a quanto sopra descritto si specifica che per ottemperare a quanto previsto dalla legislazione cogente le Aziende (anche le Farmacie) devono:

- Designare o eleggere un R.L.S.
- Il R.L.S. deve controfirmare il D.V.R. al fine di testimoniare la sua consultazione;
- Comunicare all'INAIL la sua nomina (o la mancata nomina) attraverso il proprio consulente del lavoro;
- Il R.L.S. deve effettuare un corso di formazione di 32 ore in aula o tramite FAD;

NB: per mancata nomina si intende che l'Azienda non nomina un RLS interno, e lo comunica all'INAIL. Successivamente dovrà attendere la designazione di un R.L.S.T (territoriale), esterno, che svolgerà le stesse mansioni di quello interno non nominato.

Aggiornamento

Il R.L.S. dovrà effettuare un corso di formazione annuale di 4 ore in aula o tramite FAD.

N.B. Il R.L.S. dovrà essere scelto tra i lavoratori dipendenti, non soci lavoratori a meno che non si possa altrimenti.

Impianto elettrico

Obbligatorietà del progetto elettrico

Il progetto è obbligatorio se l'azienda (anche la Farmacia) ha + di 200 mq di superficie, se ha una potenza installata superiore ai 6 Kw, se possiede apparecchiature elettromedicali collegate alla struttura.

Certificato di conformità

Il certificato deve essere presente in tutte le aziende (anche in Farmacia) e deve essere richiesto per qualsiasi manutenzione significativa eseguita successivamente alla predisposizione dell'impianto elettrico.

Denuncia impianto di messa a terra

L'impianto elettrico, terminata la sua realizzazione, deve essere denunciato entro 30 giorni dal rilascio del certificato di conformità.

Verifica impianto di messa a terra (Dpr 462/2001)

Può essere eseguita esclusivamente da un Ente notificato, con le seguenti periodicità:

- Ogni 5 anni: per tutte le Farmacie ordinarie;
- Ogni 2 anni: per le Farmacie soggette al CPI, o qualora abbiano elettromedicali collegati alla struttura;

NB: la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici è un'attività obbligatoria ma differente dalla verifica degli impianti.

Gli ascensori e i montacarichi richiedono una verifica ispettiva biennale da non confondersi con la manutenzione annuale effettuata dal manutentore (Dpr. 162/99).